



Titolo

Comunicazione degli atti – notifica irregolare – nullità - principio del raggiungimento dello scopo – art. 156, comma 3, CPC – applicabilità

Descrizione

Costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all'ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato; il che si verifica quando l'atto, benché notificato con forme diverse dalla previsione normativa, abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato. La sanatoria per "raggiungimento dello scopo", ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla "ratio" degli atti processuali (CFA, I^a sez., n. 85/2024-2025).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 108/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 156, comma 3, CPC

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 108 del 22 maggio 2025 (ASD Castrovillari Calcio - Sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin/PFI)